

Assegno per la ex disoccupata che ha difficoltà a trovare lavoro

Annamaria Villafrate | 21 feb 2021

La Cassazione riconosce l'assegno di divorzio alla moglie che ha difficoltà a trovare lavoro, come previsto dalle Sezioni Unite.



- [Assegno di divorzio all'ex moglie](#)
- [Assegno divorzile ridotto se c'è assegnazione della casa coniugale](#)
- [Alla moglie disoccupata spetta l'assegno divorzile](#)

Assegno di [divorzio](#) all'ex moglie

Alla ex moglie che per età e difficoltà personali dovute anche all'assenza di pregresse esperienze lavorative, non riesce a trovare lavoro, l'[assegno divorzile](#) va riconosciuto, in applicazione dei criteri dettati in materia dalla SU n. 18287/2018. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza n. 4494/2021 della Cassazione (sotto allegata) emessa al termine della vicenda che si va a illustrare.

Il giudice di primo grado pronuncia la cessazione degli effetti civili del [matrimonio](#) tra cui coniugi, affida la figlia minore a entrambi, con collocamento prevalente presso la madre, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere un [assegno divorzile](#) in favore della moglie di 300 euro e di 450 in favore della figlia, infine dispone l'assegnazione dell'abitazione coniugale, di [proprietà](#) dell'uomo, in favore della moglie.

La Corte d'Appello conferma totalmente le statuizioni della decisione di primo grado in quanto:

- il tenore di vita goduto dalla coppia durante il [matrimonio](#) si desume dal solo reddito del marito, visto che la moglie non ha mai lavorato;
- l'alloggio in cui ha vissuto la coppia è di proprietà;
- la moglie non si è mai opposta a cercare un lavoro;
- non è stato dimostrato che le spese condominiali dell'alloggio assegnato alla moglie e quelle straordinarie per la figlia fossero a totale carico dell'uomo;

- deve essere confermato l'assegno di divorzio per la moglie e quello di mantenimento per la figlia in considerazione della sua età e della frequentazione della scuola elementare.

Assegno divorzile ridotto se c'è assegnazione della casa coniugale

Il marito, poco incline ad accettare una doppia soccombenza ricorre in Cassazione sollevando due motivi.

Con il primo lamenta la violazione dei criteri stabiliti per determinare l'assegno divorzile in quanto non si è tenuto conto del tenore di vita che costui, operaio con uno stipendio di 1400 euro al mese, poteva garantire alla coppia, così come non sono stati presi in considerazione i mezzi della moglie in relazione alla sua capacità di trovare un'occupazione.

Con il secondo invece lamenta il rigetto della sua richiesta di diminuire l'assegno divorzile per la moglie e la figlia, visto che la moglie ha già avuto il vantaggio economico dell'assegnazione della casa, considerato altresì che la coppia, di comune accordo, ha deciso di far frequentare alla figlia una scuola privata.

Alla moglie disoccupata spetta l'assegno divorzile

La Corte Cassazione adita però respinge il ricorso, ritenendo il primo motivo di ricorso, con cui il marito sottolinea l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità dello stesso a procurarseli, del tutto infondato.

Nel rigettarlo la Corte richiama prima di tutto la SU n. 18.287/2018 della Cassazione che ha fornito un'interpretazione dei dati normativi esistenti in materia di assegno divorzile, di cui sottolinea la funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa e la cui determinazione richiede anche l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, senza trascurare l'età di questo, la durata del matrimonio, le condizioni economiche dei coniugi, l'apporto di quello più debole economicamente alla formazione del patrimonio familiare e personale e al sacrificio delle sue aspettative professionali. Un assegno quindi che non è finalizzato alla conservazione dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma anche al riconoscimento del ruolo svolto dal coniuge più debole economicamente.

Criteri che la Corte d'Appello ha rispettato, visto che prima di tutto ha valorizzato la disparità reddituale dei coniugi emersa dalle dichiarazioni dei redditi del marito e dallo stato di disoccupazione non voluto dalla donna, tanto che il marito non è riuscito a dimostrare il rifiuto della stessa a offerte di lavoro.

Inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte d'Appello, sempre nel rispetto della SU del 2018, ha dato particolare rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, in concorso con quelle perequativa e compensativa, alla luce della disparità economica delle parti e delle difficoltà della donna, per condizioni personali ed età, a reperire un lavoro. Per quanto riguarda la casa infine la Cassazione chiarisce che la stessa è stata assegnata alla ex moglie solo in quanto genitore collocatario della figlia, per cui essa non rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno.

Leggi anche [Cassazione: assegno di divorzio se lei non trova un lavoro stabile](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 4494/2021](#)

Fonte: [Assegno per la ex disoccupata che ha difficoltà a trovare lavoro](#) <https://www.studiocataldi.it/articoli/41190-assegno-per-la-ex-disoccupata-che-ha-difficolta-a-trovare-lavoro.asp#ixzz6n86JnHmr>

(da www.StudioCataldi.it)

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



4494.21

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere - Rel.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere

Oggetto

DIVORZIO

Ud. 22/01/2021 CC
Cron. 6494
R.G.N. 26803/2016

ORDINANZA

sul ricorso 26803/2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ,
giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

CRIS
307
2021

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) , giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 141/2016 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n.141/2016, depositata in data 18/5/2016, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel giugno 2001 tra (omissis) (omissis) e (omissis) , affidato congiuntamente ai coniugi la figlia minore (omissis), con domiciliazione della stessa presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale, con obbligo per il marito di corrispondere alla (omissis) la somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno di divorzio, e di € 450,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre la metà delle spese straordinarie.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio si poteva desumere dal reddito percepito dal marito, dal momento che la moglie non aveva mai lavorato, e dal fatto che i coniugi vivevano in alloggio di proprietà e che non era dimostrato un rifiuto della moglie a cercare un lavoro; inoltre, non era provato, per quanto qui interessa, che il solo (omissis) sostenesse le spese condominiali della casa coniugale di



proprietà dello stesso ma assegnata alla moglie, non poste a suo carico, o le spese straordinarie della figlia, ripartite, secondo la decisione del Tribunale, in parti uguali tra i coniugi; doveva essere mantenuto l'importo dell'assegno divorzile e di mantenimento della figlia minore, considerate, per quest'ultima, le esigenze correlate all'età ed alla frequenza della scuola elementare.

Avverso la suddetta pronuncia, (omissis) propone ricorso per cassazione, notificato il 15-18/11/2016, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis) (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5 l. 898/1970, in relazione ai criteri per la determinazione dell'assegno di divorzio e per il riparto dell'onere della prova, non essendosi tenuto conto del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza (essendo il (omissis) operaio con reddito di € 1.400,00 mensili netti e proprietario di unico immobile, acquistato prima del matrimonio, adibito a casa coniugale ed assegnato alla moglie), né di una verifica compiuta dell'inadeguatezza dei mezzi della moglie, in rapporto alla sua capacità di trovare un lavoro; con il secondo motivo, si lamenta poi, in relazione al rigetto anche della domanda subordinata di riduzione dell'assegno di mantenimento del coniuge e della figlia minore, sia la violazione, ex art.360 «n. 5» c.p.c., degli artt. 115 c.p.c., 155 e 156 c.c., sia l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, rappresentato dal vantaggio economico per il coniuge assegnatario della casa coniugale e dalla scelta, assunta di comune accordo dai coniugi, di fare frequentare una scuola privata alla figlia (essendosi addossato l'onere esclusivamente sul padre).



2. La prima censura è infondata.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia vagliato il presupposto del riconoscimento dell'assegno ex art.5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno e dall'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) *«il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art.5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto»*; 2) *«all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,*

bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»; 3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».

La Corte d'appello ha compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell'assegno, dando rilievo all'accertamento operato dal giudice di merito in ordine «*alla disparità reddituale in favore della* (omissis)», emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi del (omissis), operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e dallo stato di disoccupazione della (omissis). Non vi è stata dunque violazione dell'art.5 comma 6 L.div., avendo la Corte d'appello, valutate le risultanze istruttorie, ritenuto che vi fosse un divario delle condizioni economiche dei due coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della (omissis)^{per}, la quale non risultava dimostrato che avesse rifiutato occasioni di lavoro.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).

E' opportuno evidenziare che l'onere probatorio, per entrambe le parti, nei giudizi in tema di assegno divorzile può essere alleggerito allorché alcune circostanze possano ritenersi acquisite, senza la necessità di specifica prova, attraverso tre meccanismi concorrenti tra di loro: la mancata contestazione, ad opera della controparte, di fatti specificamente esposti (art. 115, comma 1, c.p.c.), il ricorso a fatti notori (art. 115, comma 2, c.p.c.), il richiamo a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

Nella specie, il giudizio espresso dalla Corte di merito risulta corretto anche alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018, essendosi dato rilievo alla funzione principalmente assistenziale dell'assegno divorzile, sebbene in concorso con quella perequativa e compensativa (cfr. Cass. 21926/2019), a fronte dell'accertata disparità economica tra i coniugi successivamente allo scioglimento del vincolo, della durata non breve del matrimonio e, quanto, alla richiedente l'assegno, della condizione di disoccupazione e, implicitamente, della sua oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età e personali.

Anche quanto alla casa coniugale, di proprietà del marito, essa è stata assegnata alla (omissis) solo in quanto genitore collocatario della figlia minore e la Corte di merito ha ritenuto indimostrata la circostanza relativa al carico delle spese condominiali sul solo (omissis).

Quanto poi al contributo per la figlia minore, la censura non è pertinente al *decisum*, avendo la Corte rilevato che le spese straordinarie (essenzialmente quelle relative a scuola privata cui essa è stata iscritta) vanno ripartite tra i genitori in parti uguali e non ricadono quindi, come lamentato, solo sul padre.

Il vizio motivazionale non è formulato alla luce della nuova articolazione dell'art.360 n. 5 c.p.c..

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto che il processo risulta esente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.000,00,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2021.

Il Presidente

